



**FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI
COMITATO REGIONALE PUGLIA**

VIA Nicola Pende, 23 - 70124 BARI
TEL. 080/5699011 - FAX 080/5648960
EMERGENZA 370/1528554
NUMERO VERDE 800 445052
SERVIZIO PRONTO A.I.A. 336/823713
SITO INTERNET: www.lndpuglia.it
PEC: comitatoregionalepugliaind@pec.it
PEC CSAT: appello.pugliaind@pec.it
PEC GS: giudice.pugliaind@pec.it

[CLICCA QUI PER I CONTATTI UFFICIALI](#)

Stagione Sportiva 2025/2026

Comunicato Ufficiale N° 108 del 12 Novembre 2025

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Il Tribunale Federale Territoriale, presieduto dall'Avv. Ilaria TORNESELLO, con la partecipazione dell'Avv. Armando SCARANO (Relatore) e dell'Avv. Alessandro AMATO (Componente), dell'Avv. Flavio LORUSSO (Rappresentante A.I.A.) e del Sig. Giuseppe SFORZA (Segretario), nella riunione del 27 Ottobre 2025, ha adottato il seguente provvedimento:

DEFERIMENTO n. Prot. 9634/633 pfi 24-25/PM/lz a carico della A.S.D. Time out Academy.

Con nota prot. 9634/633pfi24- 25/PM/lz del 9 ottobre 2025, il Procuratore Federale Interregionale ha deferito, dinanzi al Tribunale Federale Territoriale LND Puglia della FIGC, la società A.S.D. Time Out Accademy per rispondere, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1, C.G.S., per gli atti ed i comportamenti posti in essere dalla sig.ra Valentina Russo, all'epoca dei fatti Presidente dotata di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Time Out Accademy, ovvero:

- a) violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, C.G.S., sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 39, comma 1, delle N.O.I.F. per avere la dirigente Valentina Russo ricevuto il giorno 18 settembre 2024 la somma di euro 450,00 dalla madre del calciatore minore Fuso Mattia Antonio per consentire a quest'ultimo di svolgere attività nella stagione sportiva 2024 – 2025 nel settore giovanile della A.S.D. Time Out Accademy, dalla stessa rappresentata, nonché per l'acquisto del kit sportivo mai ricevuto, senza tuttavia provvedere al tesseramento del calciatore minore e senza provvedere poi alla restituzione della somma ricevuta;
- b) violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, C.G.S., sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 39, comma 1, delle N.O.I.F. per avere la dirigente Valentina Russo ricevuto la somma complessiva di euro 450,00 (attraverso nr. 3 bonifici datati rispettivamente 12.9.2024, 28.10.2024 e 14.11.2024) dal padre del calciatore minore Lezzi Gioele per consentire a quest'ultimo di svolgere attività nella stagione sportiva 2024 – 2025 nel settore giovanile della A.S.D. Time Out Accademy, dalla stessa rappresentata, nonché per l'acquisto del kit sportivo mai ricevuto, senza tuttavia provvedere al tempestivo tesseramento del calciatore minore e senza provvedere poi alla restituzione della somma ricevuta; la Signora Russo ha poi provveduto, solo in data 4 novembre 2024, al tesseramento del minore per la società dalla stessa rappresentata, apponendo lei le firme non veridiche riferibili al calciatore ed ai suoi genitori sulla richiesta di tesseramento.

FASE ISTRUTTORIA

L'indagine della Procura Federale, avente ad oggetto "*Condotta della società A.S.D. Time Out in merito al tesseramento del calciatore minore di età sig. M.A.F.*", trae origine dagli atti trasmessi allo stesso organo inquirente, nel mese di gennaio 2025, dal Comitato Regionale Puglia Lega Nazionale Dilettanti, dal Settore Giovanile e Scolastico e dall'Ufficio Tutela Minori F.I.G.C., afferenti le segnalazioni pervenute dai genitori di due minori, i quali asserivano: la prima, che il proprio figlio non risultava tesserato, pur avendo preso parte alle attività del settore giovanile per la stagione 2024-2025, ed avendo comunque la stessa versato, in favore dell'odierna deferita, la somma di € 450,00, senza mai ricevere il kit sportivo; il secondo, che il proprio figlio, pur essendo iscritto dal mese di settembre 2024 presso la società A.S.D. Timeout Academy, verosimilmente non fosse tesserato, né aveva mai ricevuto il kit sportivo, nonostante il versamento della somma di € 450,00. Dall'esame del materiale probatorio la Procura Federale ha ricostruito la condotta complessivamente tenuta dalla A.S.D. Time Out Accademy, attribuendo particolare rilevanza probatoria a quanto affermato dalla stessa Sig.ra Valentina Russo che, in sede di propria audizione e nella propria qualità, confermava i fatti ed i comportamenti oggetto di accertamento nei termini innanzi sintetizzati e precisava di aver effettivamente apposto le firme riferibili ad uno dei calciatori ed ai suoi genitori sulla richiesta di tesseramento. Confermava, infine, che uno dei due calciatori aveva regolarmente preso parte alle attività del settore giovanile nella stagione sportiva 2024/25, senza tuttavia essere mai stato tesserato.

FASE PREDIBATTIMENTALE

Ricevuta dalla Procura Federale la succitata comunicazione di conclusione delle indagini, la A.S.D. Time Out Accademy e la Sig.ra Valentina Russo, nella prefata qualità, inviavano una proposta di patteggiamento indicando, in essa, la sanzione da loro ritenuta congrua ai sensi e per gli effetti dell'art. 126 CGS.

La richiesta veniva accolta dalla Procura Federale.

Con Comunicato Ufficiale n. 500/AA dell'11.6.2025 veniva, quindi, reso noto l'accordo raggiunto ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, che prevedeva l'ammenda di euro 750,00 per la società A.S.D. Time Out Accademy e l'inibizione per sei mesi della sig.ra Valentina Russo.

Tuttavia, con successivo C.U. n. 126/AA del 9.9.2025 veniva resa nota l'intervenuta risoluzione dell'accordo concluso con la A.S.D. Time Out Accademy, in quanto la società non aveva adempiuto al versamento dell'ammenda pattuita nei termini perentori previsti dal CGS.

IL DIBATTIMENTO

All'udienza del 27.10.2025 sono intervenuti l'Avv. Nicola Monaco e l'Avv. Emanuele Nardelli, in rappresentanza della Procura Federale, i quali hanno chiesto comminarsi, a carico della società deferita, non comparsa, la sanzione dell'ammenda di € 2.000,00, determinata dalla sanzione base, pari ad € 1.500,00, aumentata di un terzo per l'omesso versamento del *quantum* oggetto di patteggiamento nei termini perentori previsti dal CGS. Il Tribunale si è riservato per la decisione.

DECISIONE

La fattispecie su cui questo Tribunale è stato chiamato a pronunciarsi ha ad oggetto la responsabilità della società deferita per le violazioni, accertate, poste in essere dalla Presidente, Sig.ra Russo, aggravate dal mancato adempimento dell'accordo concluso ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché l'ulteriore condotta assunta dalla stessa società, rilevata ed emersa in sede dibattimentale, nella fase post-deferimento.

Il Tribunale, letti gli atti e valutata la condotta della deferita, non ha rilevato motivazioni per discostarsi dalla richiesta avanzata dalla Procura Federale di aggravamento della sanzione nella misura richiesta.

È principio pacifico e costante nella Giurisprudenza degli Organi di Giustizia Sportiva endofederali che il mancato adempimento dell'accordo concluso ai sensi dell'art. 126 C.G.S. determina l'aggravamento della sanzione base originariamente prevista e posta a fondamento dell'accordo raggiunto prima della decurtazione normativamente prevista (cfr. sul punto T.F.N. decisione n. 25/TFNSD-2021-2022 - n. 80/TFNSD-2021-2022 nonché CFA n.07/CFA- 2023-2024).

Per tali motivi, il Tribunale Federale Territoriale, assolto l'obbligo motivazionale nei termini previsti dal Codice di Giustizia Sportiva

DELIBERA

- di comminare alla società A.S.D. Time Out Academy l'ammenda di € 2.000,00.

Il Relatore
Avv. Armando SCARANO

La Presidente
Avv. Ilaria TORNESELLO

Depositato in data 12 Novembre 2025

Il Segretario
Giuseppe SFORZA

COORDINATE BANCARIE COMITATO REGIONALE PUGLIA

C/C Intestato a: **LEGA NAZIONALE DILETTANTI F.I.G.C.**
BANCA: UNICREDIT
IBAN: IT 25 F 02008 04023 000400516795

Pubblicato in Bari ed affisso all'albo del C.R. Puglia Il 12/11/2025.

IL SEGRETARIO
Diletta Mancini

IL PRESIDENTE
Vito Tisci